



## **Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - sezione lavoro**

**ORD. 17 MARZO 2013, DR MARTORANA**  
**S CONTRO SSC S.R.L.**

**Lavoro (controversie) – licenziamento intimato dopo l'entrata in vigore della legge n. 183 del 2010 - termine di 270 giorni per il deposito del ricorso – applicabilità – proroga del primo termine di impugnazione di 60 giorni di cui al d.l. n. 225 del 2010 – inapplicabilità\***

**Lavoro (controversie) – area della tutela obbligatoria - licenziamento intimato prima dell'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 - giudizio instaurato successivamente – nuovo rito - applicabilità.\***

**Lavoro (rapporto) – licenziamento intimato prima dell'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 – giudizio instaurato successivamente – art. 18 nuovo testo – applicabilità – esclusione.\***

*Benché l'art. 2, co. 54 D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 abbia differito al 31 dicembre 2011 l'efficacia della modifica del primo comma dell'art. 6 legge n. 604 del 1966 - relativa al termini di decadenza di 60 giorni per la impugnazione con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore di impugnare il licenziamento stesso - in ragione dell'espressa limitazione dell'ambito di applicazione della proroga al solo predetto termine di sessanta giorni ed al solo primo comma dell'art. 6 legge n. 604 del 1966, sia invece, efficace la previsione del termine decadenziale dei 270 giorni per l'impugnativa giudiziale dei licenziamenti già assoggettati all'applicazione del termine decadenziale di 60 giorni.*

*Alla controversia di impugnazione del licenziamento, il cui ricorso sia stato depositato successivamente all'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, si applica il nuovo rito speciale, ancorché il licenziamento sia sia perfezionato in data anteriore.\**

*Alla controversia di impugnazione del licenziamento intimato prima dell'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, ancorchè regolata dal nuovo rito speciale, continua il testo dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 vigente alla data di intimazione.\**

\*

<sup>+</sup> [omissis] Va preliminarmente evidenziato che l'istante, con ricorso depositato in data 21 settembre 2012, agisce in giudizio al fine di veder dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimatogli in data 25.3.2011 e per

---

\* Massime a cura della redazione.

<sup>+</sup> Nel prossimo numero sarà pubblicata il Commento *L'impugnazione del licenziamento dopo il Collegato Lavoro* di Nicoletta Frasca. Pubblichiamo invece una breve riflessione caldo di seguito alle sentenze.†

l'effetto ordinare la reintegra nel posto di lavoro precedentemente occupato, invocando pertanto la norma di cui all'art. 18 della legge n. 300 del 1970.

Risulta pertanto applicabile *ratione temporis* alla fattispecie la disciplina processuale di cui ai commi da 48 a 68 dell'art. 1 della legge n. 92/2012, operante – dice il comma 47 – per “le controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro”, “controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge” (così, testualmente, il comma 67).

Essendo stato invece il licenziamento per cui è causa intimato in data antecedente all'entrata in vigore della legge n.92 del 2012 – pubblicata in Gazzetta Uff. 03/07/2012, n. 153 – dovrà applicarsi la disciplina sostanziale vigente all'epoca della sua intimazione.

Tanto premesso, il ricorso non può essere accolto per le ragioni esposte nella motivazione che segue.

Preliminarmente, al fine di delineare compiutamente l'ambito delle questioni rilevanti ai fini del decidere, deve essere circoscritta la materia del contendere, atteso che il giudicante, nel doveroso rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), potrà pronunciarsi solo nei limiti delle domande e delle eccezioni proposte dalle parti.

Orbene, nel caso di specie, stando al perspicuo tenore delle domande proposte nel ricorso introduttivo (pag. 9), alla cui stregua si chiede esclusivamente di accertare l'illegittimità del licenziamento intimato all'istante, con conseguente reintegra dello S. alle dipendenze della società cedente o cessionaria, deve ritenersi che, come correttamente argomentato dalla convenuta SSC, non sia stata proposta alcuna domanda di accertamento della nullità della cessione di ramo d'azienda intercorsa tra la predetta società e la I. s.r.l. In data 21.12.2010, a cui sarebbe seguita – non già l'illegittimità del licenziamento intimato, costituente il *petitum* cristallizzato nel ricorso introduttivo – ma la persistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze della cedente, per l'effetto proprio della nullità del negozio traslativo.

In tali termini delineate le domande proposte, non deve essere esaminata l'eccezione di decadenza, formulata dalla società cedente, relativa all'omesso rispetto del termine di 270 giorni per l'introduzione del giudizio, di cui all'art. 32 della legge n. 183/2010, avente ad oggetto il predetto contratto di cessione, non essendo stata proposta – sebbene nell'illustrazione della causa petendi non manchi qualche riferi-

mento ad una pretesa natura fraudolenta del contratto di cessione (pag. 4 e 5) – alcuna domanda volta all'accertamento della nullità o, comunque, alla caducazione del negozio traslativo, con i conseguenti effetti, in termini di inefficacia o nullità – e non illegittimità – sull'impugnato licenziamento.

Posta tale premessa, risulta per converso fondata, nei limiti della delibazione sommaria propria della presente fase, l'eccezione preliminare di decadenza formulata dalla convenuta I. s.r.l. Con riferimento alla domanda avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento. Ai sensi dell'art. 6 co. 2° legge n. 604/66, come modificato dall'art. 32 legge n. 183/2010, “l'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso”.

L'art. 2, co. 54 D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, ha differito al 31 dicembre 2011 l'efficacia della modifica del primo comma dell'art. 6 legge n. 604/1966, secondo cui “Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso”.

La lettera dell'art. 2 co. 54 d.l. n. 225 del 2010 (ai cui sensi “in sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere 31 dicembre 2011”), in ragione dell'espressa limitazione dell'ambito di applicazione della proroga al solo termine dei “sessanta giorni” ed al solo primo comma dell'art. 6 legge n. 604/66, porta a concludere, come da subito evidenziato da attenta dottrina, che – ferma la sospensione, in sede di prima applicazione, del termine di decadenza di 60 giorni – sia, invece, efficace la previsione del termine decadenziale dei 270 giorni per l'impugnativa giudiziale dei licenziamenti, già assoggettati all'applicazione del termine decadenziale di 60 giorni.

Tale decadenza, secondo la dottrina più avvertita, è di generale applicazione e si applica anche ai licenziamenti collettivi, poiché la sua estensione a “tutti i casi di invalidità del licenziamento” è contenuta in una disposizione (art. 32, comma 2 della legge n. 183/2010), diretta a disciplinare tutti i licenziamenti.

Orbene, la modifica che l'art. 32 legge n. 183/2010 ha apportato al secondo comma dell'art. 6 legge n. 604/1966 non è né letteralmente né logicamente dipendente dalla nuova formulazione data al primo comma (che stabilisce la necessità dell'impugnazione del licenziamento nel termine di 60 giorni).

Presupposto della operatività del termine dei 270 giorni è semplicemente l'esistenza di un'impugnazione stragiudiziale del licenziamento.

Deve infatti ritenersi, come osservato in dottrina, che il differimento degli effetti di una norma di legge che modifica il testo di una legge previgente implichi la sopravvivenza della norma modificata; e se il legislatore, come nella specie, ha circoscritto il differimento della produzione degli effetti unicamente ad una parte del testo normativo, solo motivi di ordine letterale, logico o sistematico possono portare ad estendere il differimento anche ad altre parti. In mancanza di tali motivi, la nuova disciplina relativa alla sopravvenuta inefficacia dell'impugnazione stragiudiziale, ove non seguita entro 270 giorni da quella giudiziale o dalla proposta di arbitrato o conciliazione, non risulta oggetto di differimento e trova, quindi, immediata applicazione fin dall'entrata in vigore della legge n. 183/2010 e perciò a decorrere dal 24 novembre 2010.

Le conclusioni qui accolte, in conformità ad una parte della giurisprudenza di merito (Trib. Torino, 26 ottobre 2011; Trib. Genova 25 maggio 2012; Trib. Roma 8 febbraio 2012, n. 16469) trovano ulteriore conferma nei lavori parlamentari, alla luce dell'ordine del giorno 9/4086/12 della Camera dei Deputati, secondo il quale “l'effetto del comma 1-bis del citato articolo 32, introdotto dal Senato con il comma 54 dell'articolo 2 del decreto-legge in esame, è quello di differire, al 31 dicembre 2011, l'efficacia delle disposizioni limitatamente alla fattispecie di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604; a ragione del differimento rimangono temporaneamente in vigore le norme in materia di impugnazione non richiamate da tale ultima disposizione citata”.

Nel caso di specie, va rilevato, in fatto, che la comunicazione del licenziamento per cui è causa, recante la data del 18.3.2011, risulta ricevuta dall'istante in data 25.3.2011, e cioè in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 183 del 2010.

Il licenziamento è stato impugnato stragiudizialmente in data 27.4.2011; il deposito del presente ricorso introduttivo è intervenuto solo in data 21 settembre 2012, e cioè a distanza di oltre un anno sia dalla concreta impugnazione del licenziamento, sia – ove si accolga la più lata opzione interpretativa che, per esigenze di certezza dei rapporti, ritiene comunque di dover riconoscere al lavoratore un complessivo termine di 330 giorni (60 per l'impugnativa stragiudiziale + 270 per quella giudi-

ziale) – dalla scadenza del termine di sessanta giorni per l'impugnativa del licenziamento, decorrente dal 25.3.2011. [omissis]

\*

† **Busillis del legislatore e pasticci giudiziari.** *Il c.d. collegato lavoro, legge n. 183 del 2010, introduce nuove fattispecie decadenziali. La prima di essa concerne l'assoggettamento a un secondo termine di decadenza di 270 giorni (ora abbreviato a 180 giorni dalla legge c.d. Fornero, l. n. 92 del 2012), dopo l'impugnazione stragiudiziale nel termine di 60 giorni, l'impugnazione giudiziale del licenziamento. La seconda consiste nell'estendere tale sistema di doppia decadenza alle azioni di nullità del termine e all'impugnazione di una serie di atti datoriali. Questa seconda novità era applicabile anche ai contratti precedenti. Come era prevedibile la norma ha generato un diffuso panico nel vasto mondo del precariato, cosicché il governo si è risolto a concedere una proroga. Tuttavia, a causa della oramai cronica incapacità tecnica del nostro legislatore, invece di postergare la "nuova" decadenza in materia di azione di nullità del termine, ha disposto «che all'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011"».*

*Ora, poiché il comma 1 in discussione è identico al testo originario del comma 1 della legge n. 604 del 1966 l'unico effetto del d.l. di proroga è quello di consentire "sospendere" dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2011 l'applicabilità del termine di decadenza per l'impugnazione entro 60 giorni del licenziamento e non degli altri atti né tampoco del termine. Poiché la decadenza in parola non è stata affatto introdotta né modificata dalla legge n. 183 del 2010, l'effetto del c.d. d.l. milleproroghe 2011 può essere duplice. Da un lato potrebbe ritenersi che esso si applichi ai soli licenziamenti che prima del collegato lavoro non erano assoggettati al termine decadenziale (per es. il licenziamento discriminatorio), lasciando immutato il resto e questa sembra essere l'opzione del Tribunale. Da un altro lato potrebbe invece ritenersi, in aderenza alla lettera della legge, che tutti i licenziamenti intimati nel 2011 siano impugnabili entro il 29 febbraio 2012. In tal caso il computo e l'applicazione del successivo termine di 270 giorni sono decisamente condizionati dalla interpretazione della frase «entro il successivo termine di [...]». Le opzioni ermeneutiche sono due: "successivo" si interpreta come consecutivo e decorre dalla data stessa di impugnazione del licenziamento, oppure come aggiuntivo e decorre dalla scadenza del primo, qualunque sia stato il momento di impugnazione stragiudiziale.*

*Quale che sia la soluzione adottata la sentenza suscita qualche perplessità.*

*Se si adotta la seconda soluzione, infatti, anche la scadenza del secondo termine di 270 giorni viene sempre rinviata al 330° giorno dal 31 dicembre 2011; infatti rimane irrilevante quando la impugnazione giudiziaria sia stata fatta; finché non decorre il primo termine non decorre il secondo.*

*Se si adotta la prima soluzione si fa discendere la decorrenza del secondo termine dall'attività della parte. Nel caso della "sospensione" considerata, però, accogliendo tale opzione interpretativa la decorrenza del secondo termine dipenderebbe da una sorte di tacita rinuncia alla "proroga" per l'impugnazione stragiudiziale. Ne conseguirebbe però che un stesso licenziamento potrebbe essere giudizialmente impugnato fino al 270° giorno dal 31 dicembre 2010 anche se non è stato affatto impugnato giudizialmente, mentre l'eventuale impugnazione stragiudiziale non dovuta, e perciò priva di rilievo, avrebbe l'effetto di far decorrere anzitempo il secondo termine. Di tutta evidenza si tratta di un precipitato irrazionale, come tale non conforme al principio di uguaglianza, che deve essere scartato.*

*Dunque, l'unica interpretazione corretta, nel solco della certezza dei rapporti giuridici che la sequenza di scadenze persegue, pare essere quella che interpreta "seguita nel successivo termine" come somme dei due termini 60 più 270 (ora 180). Se così è la sentenza giunge a una conclusione non condivisibile. [cmc]*